



**COMUNE DI SAN BELLINO**  
**PROVINCIA DI ROVIGO**

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI CHE  
REALIZZANO IMPIANTI PER LA PRODUZIONE  
DI ENERGIA ELETTRICA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 41 del 22 Ottobre 2020

INDICE

ART. 1 FINALITÀ

ART. 2 INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

ART. 3 REQUISITI SOGGETTIVI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

ART. 4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 5 VERIFICHE

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di San Bellino, al fine di limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla limitazione di emissioni inquinanti e climalteranti, promuove e incentiva azioni volte e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica a servizio di immobili residenziali siti all'interno del territorio comunale.
2. Il regolamento definisce le modalità e le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo comunale a beneficio di soggetti privati che realizzino investimenti riconducibili alle fattispecie richiamate all'art. 2 dello stesso.

## ART. 2 INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici.
2. I contributi di cui sopra riguardano gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli impianti fotovoltaici devono rispettare i seguenti requisiti:

- i pannelli fotovoltaici impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
- i pannelli fotovoltaici devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI rilasciata dal costruttore e/o fornitore dei pannelli.

3. Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici eventualmente erogati da altri Enti per i lavori che vengono realizzati, fatta eccezione per la sola agevolazione del 110% sul totale dei lavori eseguiti di cui all'art. 119 del d.l. 34/2020 conv. In l. 77/2020.
4. I richiedenti dei contributi previsti dal presente regolamento sono comunque tenuti a verificarne la loro cumulabilità con agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalla normativa statale.

## ART. 3 REQUISITI SOGGETTIVI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. Possono formulare domanda di contributo le persone fisiche proprietarie o titolari di diverso diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia in cui sarà effettuato l'intervento o sull'immobile a cui sono funzionali gli impianti (usufrutto, diritto d'abitazione, ecc.) e che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al presente regolamento.
2. Il richiedente, nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici, oltre ad effettuare una corretta manutenzione dell'impianto prevista dalla legge, deve impegnarsi per un periodo non inferiore a 5 anni a non asportarlo o disattivarlo, pena la restituzione del contributo in misura proporzionale agli anni di inutilizzazione fino al quinto successivo all'installazione.
3. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, il subentrante deve

impegnarsi con atto scritto da trasmettere al Comune a mantenere l'impianto per la durata prevista ai sensi del comma precedente; in assenza di un impegno scritto da parte del subentrante il beneficiario è tenuto a restituire il contributo in misura proporzionale al numero di anni residui fino al quinto successivo all'installazione.

4. Per le decorrenze di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si considera il giorno di effettiva installazione.

#### ART.4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il Comune di San Bellino, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, destina delle risorse all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento, facendo riferimento, a tal fine, anche al numero di interventi realizzati nel corso dell'anno precedente.

2. Ciascun cittadino, per il tramite della modulistica allegata al presente atto per formarne parte integrante, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori deve presentare all'ufficio tecnico comunale domanda per il riconoscimento del contributo in esame, producendo al servizio competente documentazione idonea a comprovare i lavori eseguiti, come ad esempio la fattura rilasciata dalla ditta installatrice.

3. Il Comune, nell'esercizio successivo a quello di riferimento, alla luce del vincolo sulle risorse allo scopo destinate, procede all'erogazione del contributo nel rispetto dei seguenti criteri:

- A. il contributo sarà pari alla metà della spesa effettivamente sostenuta dal richiedente, IVA compresa, e comunque, fino ad un massimo di euro 3.000,00;
- B. il contributo spetta a coloro che si collocano nelle prime dieci posizioni utili della graduatoria da determinare sulla base dei criteri e dei corrispondenti punteggi di seguito specificati ed aventi carattere inderogabile:
  - residenza nel Comune di San Bellino (40 punti);
  - classe energetica di partenza dell'edificio all'atto dell'avvio dei lavori diretti all'installazione dell'impianto fotovoltaico (20 punti per classi F e G);
  - ISEE dell'anno nel quale si richiede il contributo non superiore ad EURO 10.000,00 (10 punti);
  - numero di figli a carico, e in particolare:
    1. punti 10 in caso di un figlio a carico;
    2. punti 20 in caso di due figli a carico;
    3. punti 30 in caso di tre o più figli a carico.

4. In caso di parità di punteggio il contributo viene erogato sulla base dei seguenti titoli preferenziali:

- A. maggior numero di figli a carico;
- B. ISEE più basso.

5. Per quanto concerne l'esercizio 2020 sono ammessi a contribuzione i soli interventi realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

6. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere prima dell'erogazione del contributo alle verifiche di cui all'art. 5 del presente regolamento.

7. Le somme che si rendessero disponibili, a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del contributo, saranno utilizzate per soddisfare gli altri interventi ammissibili ed esclusi sulla base della graduatoria approvata.

8. L'erogazione del contributo avverrà solo per opere rispetto alle quali vengano gli adempimenti previsti in materia edilizia e di sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro.

#### ART. 5 VERIFICHE

1. Il Comune di San Bellino si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al Regolamento, al progetto presentato e quant'altro possa risultare utile per procedere all'erogazione del contributo.

2. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 5 anni successivi alla messa in funzione dell'impianto.

#### ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. La normativa contenuta nel presente regolamento abroga eventuali previsioni in materia contenute in precedenti regolamenti comunali.

